



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "DISCIPLINA DEI MARCHI "MADE IN SAN MARINO" E "100%  
MADE IN SAN MARINO"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente Decreto disciplina i marchi Made in San Marino e 100% Made in San Marino.

L'intenzione è quella di dare avvio a due marchi distintivi indicanti l'origine dei prodotti sammarinesi, al fine di apporre dei marchi che siano sinonimi di qualità e riaffermare in modo chiaro e forte, oltre all'origine, l'esclusività e l'eccellenza sammarinesi.

Nello specifico, il presente testo normativo è così articolato:

Agli articoli 2 e 3 sono delineati i requisiti per ottenere i marchi: il "Made in San Marino" è il marchio che viene concesso se i beni, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva, ed economicamente giustificata quindi che comporti un aumento di valore mentre il marchio "100% Made in San Marino" è concesso se il prodotto o la merce è realizzato interamente in San Marino, ovvero, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio sammarinese.

L'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e l'articolo 3 comma 2 disciplinano la concessione d'uso dei Marchi in capo all'UO "Ufficio Attività Economiche".

All'articolo 4 viene istituito lo *status* di Bottega Storica o Mercato Storico al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale sammarinese. L'obiettivo è quello di volersi orientare sempre più verso la conservazione del patrimonio e il riconoscimento e la salvaguardia del suo valore culturale ed economico.

All'articolo 5 si prevedono i requisiti necessari al fine di ottenere lo *status* di Bottega Storica o Mercato Storico:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

- svolgimento da almeno cinquant'anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti i cambi di proprietà, di amministrazione, di denominazione, di insegna, purché le caratteristiche originarie siano mantenute;
- radicamento nel tempo dell'attività evidenziato da "collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta", ovvero, la stabilità dell'esercizio nel luogo in cui è insediato deve risultare chiara dall'aspetto degli arredi e dalla loro conformazione;
- accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l'attività;
- presenza nei locali, negli arredi, interni ed esterni, e nelle aree ove si svolge l'attività, di "elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo". La presenza di queste caratteristiche esteriori deve offrire al visitatore, senza che questi sia dotato di particolari conoscenze tecniche o specialistiche, chiara visibilità del loro collegamento con l'attività svolta e suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell'esercizio commerciale.

Si precisa inoltre che, quando si tratta di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con denominazione "Osteria", "Enoteca" o "Birreria", il periodo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5, viene ridotto ad anni almeno 25.

All'articolo 6 viene istituito il registro delle Botteghe Storiche o Mercati Storici presso l'UO "Ufficio attività economiche".

All'articolo 7 vengono individuate le modalità di riconoscimento e utilizzo dello *status* di Bottega Storica o Mercato Storico. A tale fine è istituita la Commissione Botteghe Storiche, la cui composizione, funzionamento compiti e convocazione sarà oggetto di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 8.

All'articolo 9 è prevista la cancellazione dal Registro delle Botteghe Storiche o dei Mercati Storici qualora, a seguito dei controlli, vengano meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione della attività o a seguito di richiesta del titolare.

L'articolo 10 riconosce alla commissione Botteghe Storiche anche la competenza di valutare le proposte dei proprietari e i gestori delle botteghe storiche di intervento di restauro conservativo e valorizzazione al fine di non alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

All'articolo 11 sono previste le sanzioni a carico di chiunque fa uso di un'indicazione di vendita a fini commerciali che presenti il prodotto come realizzato in San Marino al fine di ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in San Marino.

All'articolo 12 è prevista la sanzione per coloro che utilizzano impropriamente e senza autorizzazione il Marchio Made in San Marino.

All'articolo 13 vengono previsti i controlli e le sanzioni per coloro che utilizzano abusivamente lo status di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" e i marchi "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino". La Sezione Analisi e Controllo dell'UO "Ufficio Attività Economiche" è autorizzata ad effettuare i necessari controlli, avvalendosi degli organi competenti, al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del logo.

L'articolo 14 prevede ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dal titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

L'articolo 15, infine, per la definizione di paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura rimanda al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 23 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" e per il rilascio del certificato d'origine rimanda al Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 "Testo unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti".

Ne consegue che:

- l'indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto, se riportato nell'etichettatura nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto, non avendo finalità commerciali, non è da intendersi in funzione di marchio, bensì in funzione di informazione tecnica. Tale decreto delegato non incide pertanto sugli obblighi relativi a requisiti di etichettatura del prodotto, confezionamento o imballaggio, e sugli obblighi di indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto dettati da norme tecniche e leggi settoriali;
- i marchi "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" sono marchi a fini commerciali e pertanto il loro utilizzo è facoltativo e verrà autorizzato e rilasciato soddisfacendo gli appositi requisiti anche qualitativi previsti dai regolamenti che verranno emanati ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto delegato;
- i marchi riconosciuti per contraddistinguere i prodotti originari di San Marino non devono ritenersi incompatibili con il presente decreto delegato. Verrà esclusivamente sanzionato

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

- l'utilizzo dei marchi atti ad ingannare sull'origine del prodotto e sull'utilizzo improprio e non autorizzato del marchio "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino";
- i criteri di cui all'articolo 2 comma 7 per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso, nel rispetto dei ruoli propri del Congresso di Stato e delle associazioni di categoria di settore e dei consorzi di produzione saranno individuati in collaborazione con questi ultimi al fine di garantire la più ampia condivisione: nel caso specifico con il termine "condivisione" si deve intendere il più ampio confronto non determinandosi pertanto una forma di veto o limitazione del potere decisorio previsto in capo al Congresso di Stato.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato



Fabio Righi

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529